



Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Alla c.a. del Dr. Giuseppe Blasi

Al Ministero della salute
Alla c.a. del Dr. Ugo Della Marta

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste
Dr. Raffaele Borriello

Al Direttore generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica
Dr.ssa Eleonora Iacovoni

Alla Conferenza delle Regioni

Alle Organizzazioni Sindacali e di Settore

Roma, 16 aprile 2024

Oggetto: SQNBA – Osservazioni ai Disciplinari di produzione del bovino da carne e note sulle criticità del Sistema.

In vista della riunione di domani mattina, alla quale parteciperò personalmente, invio in allegato alla presente, alcune osservazioni ai Disciplinari in oggetto e, con l'occasione, allego un documento predisposto dall'Associazione delle Organizzazioni Produttori (AOP Italia Zootecnica), condiviso nell'ambito della nostra Interprofessione ed inviato al Ministero ed Accredia il 28 marzo 2022, con la richiesta di ricevere risposta alle domande ed osservazioni in esso contenute, purtroppo mai pervenute.

Considerato che in ballo c'è la stabilità delle Filiere, invitiamo, chi in indirizzo, a valutare bene la portata del Decreto Interministeriale e dei relativi Disciplinari di produzione proposti dal CTSBA che, a suo tempo, la scrivente aveva sollevato, con l'allegata lettera, inviata il 2 luglio 2020 al proponente l'articolo 224 bis di istituzione dell'SQNBA e divulgata a tutti gli interessati.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro De Rocco

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE SQNBA DEI BOVINI DA CARNE ALLEVATI IN STALLA, CON PIÙ DI 50 CAPI

OSSERVAZIONI:

A seguito della lettura del suddetto disciplinare con la presente poniamo l'attenzione su alcuni punti, che secondo il nostro parere di "IMPRENDITORI", hanno bisogno di un chiarimento, o in altri casi, di una profonda revisione, in quanto poco chiari, se non addirittura impraticabili.

Entrando nel merito delle Macroaree, così come sono state suddivise chiediamo:

AREA MANAGEMENT: Il numero addetti che si occupa degli animali deve prevedere almeno un operatore ogni 400 animali.

Venga rivalutato il numero di addetti ritenuti idoneo per un adeguato controllo delle condizioni di benessere degli animali. Questo parametro non tiene conto di aspetti fondamentali per stabilire la congruità degli addetti in un allevamento.

- La professionalità del management
- Il grado di meccanizzazione/automazione
- La frequenza della presenza del veterinario aziendale
- Lo stato generale del benessere rilevato

Proposta:

Elevare tale parametro a 1 addetto ogni 800 animali o comunque dare una certa elasticità che tenga conto dell'organizzazione aziendale ed i risultati della stessa ABMS.

Esempio: come si dovrebbe valutare un allevamento con 400 capi e 1 operatore rispetto ad un allevamento con 401 capi e un operatore? Non c'è proporzione

Formazione degli addetti

Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione

Riteniamo che la formazione sia fondamentale per chi opera in stalla, ma la stessa deve essere fatta al personale tenuto conto degli incarichi di ciascuno. Per questo prevedere la formazione degli addetti su temi quali l'uso prudente del medicinale ci sembra fuori luogo. Ricordiamo che tale ambito è esclusiva responsabilità del veterinario aziendale, che per preparazione e conoscenza non può essere sostituito in tale ambito.

Riteniamo inoltre che per un giovane che si voglia insediare, l'assenza di esperienza sia considerata insufficiente e prevalga sul titolo di studio e la partecipazione ad eventuali corsi.

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Proposta:

Limitare i corsi ad argomenti quali: benessere animale biosicurezza

Un giovane che apre il proprio allevamento non può avere 3 anni di esperienza. Il titolo di studio o la partecipazione a corsi deve essere ritenuta sufficiente.

Chiediamo inoltre che su tale argomento siano date indicazioni più precise circa i temi che devono essere oggetto di formazione, la durata dei corsi e le modalità di trasferimento delle nozioni acquisite nei corsi agli altri addetti di stalla.

Vitelli fino a 6 mesi di età -Bovini oltre i 6 mesi d'età

Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate

Relativamente alle registrazioni, non viene indicato come queste devono essere fatte, né per quanto tempo devono essere mantenute.

Proposte:

Considerando la necessaria praticità con cui queste informazioni vengono trasferite all'interno dell'allevamento, dove difficilmente l'addetto che entra nel box ha a disposizione computer o dei normali registri cartacei, chiediamo che per ottemperare a tale requisito si possa considerare sufficiente, qualsiasi forma di condivisione delle informazioni. (siano cartacee, informatizzate, internet, social, ecc...) compresi i sistemi di gestione aziendale (vedi trattamenti farmacologici) a seconda dell'organizzazione aziendale.

AREA STRUTTURA

Bovino da carne

La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a:

- 2,5 m²/capo per animali con peso vivo inferiore a 500 kg;
- 3,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 500 e 600 kg;
- 3,5 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 600 e 700 kg;
- 4,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 700 e 800 kg;
- 4,5 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 800 kg;
- 6,0 m²/capo per le vacche nutrici e tori.

La definizione di uno spazio minimo per capo, attraverso di parametri definiti nella valutazione Classyfarm "puramente indicativi", senza considerare la salute degli animali nel suo complesso all'interno di un allevamento è un esercizio pericoloso, con il quale si corre il rischio di escludere allevamenti virtuosi, con management preparato e strutture all'avanguardia, dove lo spazio è uno dei tanti elementi che fanno di quell'allevamento un esempio da imitare.

Se poi consideriamo che nella Pianura Padana la maggioranza dei bovini all'ingrasso (circa il 70% dei bovini), stabulano in box su grigliato, dove il rispetto di tali misure metterebbe seriamente a rischio la salute

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



e il benessere degli animali, ne conseguirebbe l'automatica esclusione di queste tipologie di allevamenti specializzati. Per il restante 30% in lettiera non diamo per scontata la conformità a tali parametri, perché lo spazio a disposizione dei bovini, deve essere misurato escludendo la porzione della mangiatoia a seconda della conformazione del box, riducendo anche in questo caso in maniera significativa il numero di allevamenti conformi, a meno che, non siano disponibili a ridurre di almeno il 25-30% i capi allevati.

Proposta:

La valutazione del "benessere animale" e della congruità di un'azienda all'SQNBA non può tenere conto solo di un particolare aspetto. LO SPAZIO PER BOVINO. Riteniamo che la valutazione fatta secondo il sistema Classyfarm (Benessere Animale e Biosicurezza) che categorizza in modo ampio ed esaustivo l'impresa, sia l'elemento che deve prevalere e che lascia nel contempo all'imprenditore spazio per gli adeguamenti e i miglioramenti necessari.

Vitelli da 2 a 8 settimane

Parametro meno restrittivo rispetto a quanto previsto in classyfarm e non congruo nella formazione. Se il lato corto deve essere di almeno 130 cm significa che il lato lungo deve essere almeno di 131 cm quindi l'area totale è di almeno 2.66 mq e non 1 mq. (attualmente non esistono in commercio gabbie, igloo o quant'altro che abbia queste caratteristiche e nessuna azienda è dotata di strutture congrue)

Ciò comporterebbe un notevole costo di adeguamento.

Proposta

Rivedere la formulazione del requisito sia per quanto riguarda lo spazio, sia per quanto riguarda l'obbligo di mettere 2 vitelli assieme.

bisogna definire anche le modalità di alimentazione, gestione della lettiera perché si rischia di generare problemi. La normativa attuale non chiede questo ed è già tutelante del benessere del vitello

Bovini oltre i 12 mesi di età

La concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti deve rimanere entro i seguenti limiti:

- NH₃ < 20 ppm;
- CO₂ < 3000 ppm.

La misurazione dei parametri è da un punto di vista pratico limitante, vista la "scarsa" diffusione di strumentazione per eseguirli, e per l'assenza di procedure definite. Che tipo di strumentazione usare, quando effettuare la misurazione, in che stagione, in che ora, in che posizione.. Tutti elementi fondamentali per avere un dato confrontabile.

Ci si chiede inoltre, perché solo le aziende con bovini sopra i 12 mesi quando in realtà il giovane bestiame è molto più sensibile alle patologie respiratorie che possono essere favorite da un ambiente sfavorevole?

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Proposta:

Parametro poco qualificabile, di difficile praticità. DA ESCLUDERE NEL DISCIPLINARE SQNBA o comunque definire meglio.

Tutti i gruppi

Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.

La misurazione dei parametri è da un punto di vista pratico limitante, vista la “scarsa” diffusione di strumentazione per eseguirli, e per l’assenza di procedure definite. Che tipo di strumentazione usare, quando effettuare la misurazione, in che stagione, in che ora, in che posizione.. Tutti elementi fondamentali per avere un dato confrontabile. Cosa significa “Debole illuminazione notturna” che range di lux?

Proposta:

Parametro che per essere “misurato” ha bisogno di strumentazione poco diffusa. Definire meglio i parametri e le modalità di misurazione.

AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)

Lesioni cutanee

Si rileva una distonia tra i vari disciplinari in merito agli ABMS rilevati tra vacche e bovini da carne. In nessuno dei due casi si prendono in considerazione le zoppie, il BCS ecc

Per le vacche si valuta la mortalità, considerando congrua una percentuale inferiore al del 5% sui capi adulti, o presunti tali, visto che basta una età superiore ai 6 mesi

Carne

- 1) solo le lesioni cutanee ? - Pensiamo ci siano molti altri parametri non trascurabili per valutare la situazione di benessere - Non si prende in considerazione la mortalità che è un elemento fondamentale.

MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO

In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell’animale.

La valutazione di questo parametro è assai confusa: In caso di N.C. i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l’animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato, o per tutto l’allevamento?

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Ci si rende conto delle conseguenze e ripercussioni organizzative su tutta la filiera, per la carne in fase di macellazione e per il latte in fase di raccolta. Come, quando termina la N.C.? Nel caso di una vacca da latte, io allevatore cosa devo fare: devo venderla o avere due frigoriferi, far fare due raccolte del latte dalla latteria ecc. (non sta ne in cielo ne in terra)

Il responsabile dell'uso del farmaco è il veterinario aziendale che predispone dei protocolli terapeutici o fa delle prescrizioni alle quali l'allevatore è tenuto ad adeguarsi e quindi, il farmaco per definizione, è utilizzato nel migliore dei modi a tutela del benessere del bovino ammalato.-

Il fatto di vedere un aumento o una riduzione dell'uso del farmaco non può essere una discriminante perché le problematiche, soprattutto sull'allevamento da carne, dipendono dalle condizioni di arrivo dei ristalli che non dipendono minimamente dall'allevatore che di fatto deve gestire il problema.

Valori di DDD

Il consumo di antibiotico in allevamento alla fine dell'anno solare (31 dicembre), espresso in DDD (Defined Daily Dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione regionale dei consumi di medicinale veterinario calcolata per l'anno precedente:

- I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore definito dalla mediana;
- I valori DDD ricadenti nel terzo e quarto quartile vengono ridotti del 10 %.

E' necessario premettere che l'uso dell'antibiotico non è una prassi che "piaccia" all'allevatore, anzi. E' un intervenendo costoso, che viene fatto solo in caso di necessità, ovvero quando il vitello mostra segni di sofferenza, che deve essere curato immediatamente (perché ammalato), utilizzando se necessario, antibiotici specifici, sotto la responsabilità del veterinario aziendale, supportato da tamponi e analisi allo scopo fatti. E' altrettanto inconfutabile che gli animali si ammalano indipendentemente dalla volontà dell'allevatore e che gli interventi sanitari sono indispensabili affinché il vitello non subisca inutile sofferenze o peggio ancora possa morire.

Stabilire una congruità al disciplinare SQNBA attraverso il rispetto di un parametro che non dipende da una scelta imprenditoriale, ma dalla somma di molteplici fattori a partire dalle condizioni sanitarie che versa il vitello all'arrivo, è fuorviante, e mette gli allevatori in difficoltà circa le scelte da fare.

Difficoltà che aumenta a causa del ritardo con cui viene informato l'allevatore circa i dati di consumo di antibiotico attraverso l'aggiornamento del suo "cruscotto", non consentendo di fatto alle aziende di mettere in atto nessuna strategia preventiva o correttiva, con l'obbiettivo di rientrare nei parametri definiti regionalmente.

E' altrettanto vero che nessuna elaborazione può essere fatta direttamente dall'azienda, **in quanto non sono noti i parametri utilizzati dall'algoritmo utilizzato per la definizione della DDDA.**

A questo riguardo chiediamo ci vengano fornite tutte le informazioni necessarie per dare la possibilità agli allevatori di calcolare il valore DDDA aziendale autonomamente, per sopperire ai ritardi prima evidenziati oltre che per definire le strategie necessarie per far fronte a questo impegno.

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Così come impostato il requisito si corre il rischio che l'azienda possa essere considerata conforme ad anni alterni, in base a un valore regionale, che varia considerevolmente dal nord al sud dell'Italia, e che può variare in base a scelte Ministeriali, come previsto nelle note ove si prevede che “Eventuali modifiche della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”. (non si possono cambiare le regole del gioco a partita iniziata).

Proposte:

Il requisito non è applicabile nella sua forma in cui è prospettato.

L'uso consapevole del farmaco è già un elemento applicato, attraverso le analisi cliniche, i referti analitici e la presenza di procedure redatte dal veterinario aziendale. Tali elementi possono essere utilizzati nella valutazione di un allevamento che possono soddisfare il requisito previsto secondo come previsto nei successivi due punti considerati per questa macro area.

Considerazioni finali.

A seguito della lettura del suddetto disciplinare con la presente poniamo l'attenzione su alcuni punti, che secondo il nostro parere di “IMPRENDITORI”, hanno bisogno di un chiarimento, o in altri casi, di una profonda revisione, in quanto poco chiari, se non addirittura impraticabili.

Molti requisiti sono poco chiari;

Molti requisiti non dicono nulla o sono molto aleatori e quindi non si capisce se, come e quando possono far perdere la qualifica;

Il disciplinare SQNBA non spiega se tutti i requisiti richiesti sono tutti da rispettare o se sono previste tempistiche per la gestione di eventuali N.C. . Se ciò non fosse, si dedurrebbe che il non rispetto di un solo parametro farebbe perdere la qualifica all'azienda che dovrebbe, ripetere l'iter autorizzativo ogni volta.

La qualifica si perde nel momento della verifica ispettiva annuale o può essere retroattiva al momento in cui si verifica la NC?

Secondo questa associazione al fine di rendere questo disciplinare applicabile attraverso la diffusione di un modello basato sull'integrazione di diverse discipline “ONE Health” e nel contempo coerente con gli scopi per cui è proposto è necessario provvedere ad una profonda revisione, interloquendo con il mondo produttivo, per non correre il rischio di calare dall'altro impegni inapplicabili se non fuorvianti del “Benessere Animale” a scapito della “Sicurezza Alimentare” che ne deriva.

Escludere il parametro relativo allo spazio e al rispetto dei valori della DDD e sostituire i 2 requisiti con l'applicazione della valutazione del “Benessere Animale” e della “Biosicurezza” già applicati con il sistema Classyfarm.

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Riteniamo che la valutazione fatta secondo il sistema Classyfarm (Benessere Animale e Biosicurezza) che categorizza in modo ampio ed esaustivo l'impresa, sia l'elemento che deve prevalere e che lascia nel contempo all'imprenditore spazio per gli adeguamenti e i miglioramenti necessari.

Percorrere questa strada dell'SQNBA, per un Paese come l'Italia, già ampiamente deficitaria nell'auto approvvigionamento della carne, significa lasciare il campo aperto alle produzioni "certificate" dei paesi europei che hanno sistemi di certificazione meno impegnativi e ancor di più si troveranno in una posizione commerciale predominante.

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



Ai Presidenti delle Commissioni Agricoltura
Ai Membri delle Commissioni Agricoltura
- del Senato
- della Camera dei Deputati

Loro indirizzi mail

Roma, 2 luglio 2020

Oggetto: Emendamento su “Sistema di qualità nazionale zootecnia benessere animale” per comunicare ClassyFarm. Posizione contraria dell’Interprofessione bovina Italiana.

Buongiorno,

con riferimento all’oggetto, la scrivente Organizzazione Interprofessionale, riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole con Decreto del 12 dicembre 2019, al corrente che è in discussione nel Decreto Semplificazione un emendamento per l’istituzione di un “Sistema di qualità nazionale zootecnia benessere animale”, peraltro già presentato e soppresso dal precedente Governo nel collegato alla finanziaria 2019, esprime grande preoccupazione che tale emendamento venga approvato, poiché sottende venga realizzato in base al REG. EU 1305/2013 Articolo 16, lettera B con le seguenti conseguenze:

- il Sistema deve essere aperto a tutti i produttori europei;
- il marchio che il Ministero intende registrare, per comunicare il “benessere animale”, può essere utilizzato da tutti gli operatori europei che, una volta avviato, non avranno “difficoltà a farsi certificare” ed accompagnare la carne ed il latte con un certificato “italiano”;
- attualmente importiamo in Italia il 47% di carne bovina, il 35% di carne suina, il 32% di latte e formaggi e siamo autosufficienti solo nel settore del vino, riso e pomodoro. Pensare che la carne ed il latte prodotti in Italia possano essere affiancati da confezioni estere, con riportato in bella vista il marchio benessere animale che il Ministero delle politiche agricole vorrebbe istituire, lo riteniamo un grave autogol a livello di comunicazione commerciale.
- già oggi la GDO affianca le nostre produzioni con quelle estere con propri “percorsi qualità” e continuerà a farlo. Quando potranno inserire sulle confezioni estere anche il marchio del Mipaaf sarà molto più facile sostituire le nostre produzioni, aumentando le importazioni, comunicando al consumatore, in primis, il marchio del Mipaaf;

Ciò premesso, non ci limitiamo a contestare l’istituzione di tale sistema di qualità per comunicare “ClassyFarm, vi rappresentiamo ciò che abbiamo già proposto al Mipaaf ed al primo firmatario dell’emendamento:

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



- Considerato che ClassyFarm, ha mutuato in toto le Check-list del CReNBA (Centro Referenza Nazionale Benessere Animale) e che attualmente il “benessere animale” viene comunicato attraverso collaudati Disciplinari di Etichettatura Facoltativa, è sufficiente che il Mipaaf organizzi una Circolare a tutti gli Organismi Etichettanti per consentire la sostituzione la comunicazione in etichetta “CReNBA” con “ClassyFarm”, senza ulteriori aggravati di spesa per l'applicazione di tale sistema.

- per i settori diversi dalla carne bovina, il Mipaaf può agire con Decreto / Circolare / Legge (come per Latte Alta Qualità) che “regola” il claim “benessere animale” all'applicazione di ClassyFarm (definendo il punteggio minimo da raggiungere – per comunicare il livello superiore di benessere animale - e il rispetto del 100 % dei requisiti di legge), senza ulteriori aggravati di spesa.

Riguardo l'emendamento in questione, era auspicabile fosse modificato per approvare unicamente il riconoscimento del nuovo sistema di controllo esercitato dal Ministero della Salute, “ClassyFarm”.

Infine, se il Ministero delle politiche agricole vuole aiutare veramente gli allevatori italiani ad accedere ai PSR per ristrutturare le aziende di allevamento, in funzione di un ulteriore miglioramento del benessere animale, riteniamo possa utilizzare il REG. 1305/2013 con la lettera C dell'Articolo 16, aprendo un bando per riconoscere i Disciplinari di Etichettatura Facoltativa quali “sistemi di certificazione volontaria”. Stessa cosa per le altre produzioni, con la presentazione a bando di appositi disciplinari contenenti le Check-list (ex CReNBA) per i settori che ancora non ne dispongono.

Confidiamo quindi, che se ci sono ancora margini, prima dell'approvazione definitiva del DL Rilancio, la nostra richiesta venga da Voi cortesemente accolta, stralciando l'articolo poiché, essendo in gioco il futuro della zootecnia italiana, è indispensabile ci si possa confrontare su progetti specifici, peraltro già avviati, partendo dall'assunto che siano utili agli allevatori, poiché se chiudono le aziende di allevamento, chiudono anche i macelli ed aumenteranno le importazioni dall'estero, rendendo il nostro Paese ancor più vulnerabile, come già dimostrato dall'emergenza Covid-19.

Vi ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Fabio Scomparin

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA

Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

NOTE / DOMANDE

in merito allo “Schema di decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77”.

ALL’ART. 1 – Finalità e campo di applicazione

Testo dell’articolo:

Comma 1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei **requisiti di salute e benessere animale** volti a qualificare, la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e ***metodo di allevamento, **compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente**, del “Sistema di qualità nazionale benessere animale”, di seguito denominato SQNBA, la cui adesione è su base volontaria. *****Il SQNBA garantisce il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati.**

Note / Domande:

***metodo di allevamento:**

- Riteniamo utile anticipare al CTSBA, di cui all’Art. 9, che per il settore del bovino da carne la definizione corretta di “allevamento in stalla” è “**ALLEVAMENTO PROTETTO**”, da inserire nella eventuale nomenclatura e tra le definizioni.

****compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente:**

- All’Art. 46 “Benessere degli animali” del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione, “la **gestione delle emissioni nell’ambiente**” non è ricompresa tra le 7 condizioni utilizzabili per definire il “benessere animale”, quindi, va tolta.

- Se “la gestione delle emissioni nell’ambiente”, dovesse rimanere nell’articolato, ciò comporterà che nel Piano dei Controlli dovrà essere inserita la verifica delle “emissioni nell’ambiente”, **con conseguente notevole aggravio dei costi** di certificazione, atteso che per effettuare la misurazione dovranno essere utilizzati appositi strumenti in fase di autocontrollo e controllo dell’OdC.

*****Il SQNBA garantisce il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati:**

- Contrariamente a quanto affermato (su nostre domande) nel precedente ed unico incontro di presentazione dell’SQNBA, in videoconferenza, organizzato dal Mipaaf il 16 febbraio 2021, ovvero, **che il Sistema non era aperto agli operatori europei, bensì di uso esclusivo degli operatori italiani, l’obbligatorietà dell’estensione**, già prevista dal Reg. 1305/2013 Art. 16 lettera b, oggi reiterata dall’Art. 47 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione, **pone in serio pericolo di concorrenza tutta la zootecnia italiana!**



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

Vediamo come:

- Premesso che l'Italia importa circa il **48% di carne bovina**, il **49% di carne ovicaprina**, il **37% di carne suina**, l'**80% del pesce**, etc...., essendo l'SQNBA "un obbligo" per gli allevatori italiani **se vogliono vendere alla GDO** (ne parliamo al successivo Art. 8), dovendo il MIPAAF registrare il "**segno distintivo**" (vedi successivo Art. 9 lettera a), **se tale "segno distintivo"** (ovvero, marchio pubblico!) **verrà utilizzato dalla GDO, DO e NT per comunicare in etichetta il Benessere Animale**, può succedere che **operatori esteri ravvisino l'opportunità di farsi certificare ai sensi del presente Decreto interministeriale ed utilizzino il "segno distintivo" sulle loro confezioni o diano la possibilità a GDO, DO e NT di porlo in evidenza sugli imballaggi, latte, uova e formaggi compresi (ovvero TUTTA la zootecnia)!**

Chi è chiamato a tutelare gli interessi economici della zootecnia italiana si rende conto di cosa può succedere a livello commerciale, se ciò accade?

Testo dell'articolo:

Comma 6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 9 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA, ***valuta la possibilità di prevedere lo sviluppo di un sistema di requisiti di benessere eventualmente articolato in più livelli, che consenta di valorizzare i diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento**, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Note / Domande:

***valuta la possibilità di prevedere lo sviluppo di un sistema di requisiti di benessere eventualmente articolato in più livelli, che consenta di valorizzare i diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento:**

- L'articolazione in "più livelli" della certificazione SQNBA comporterà la "classificazione" della aziende zootecniche di "Serie A, B, C,...", a prescindere.

Domanda: Come saranno le dinamiche dei prezzi di acquisto imposti da GDO, DO, NT e Industria di Trasformazione?

Domanda: Come verrà riportato in etichetta "il livello di Benessere Animale"?

ART. 2 – Definizioni

Testo dell'articolo:

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. ***Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità** eventualmente



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5;

Note / Domande:

***Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità:**

Contestiamo queste informazioni poiché sono fuorvianti per i consumatori in quanto lo spazio di movimento degli animali allevati deve essere consono alle dimensioni (peso), deve consentire l'alimentazione contemporanea a tutti gli animali, l'acqua di abbeverata deve essere pulita, l'ambiente deve garantire un clima adeguato e la protezione da intemperie, parassiti e predatori, etc. quindi, ripetiamo, ciò avviene negli **ALLEVAMENTI PROTETTI**.

Testo dell'articolo:

Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a **ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto** *o qualsiasi altro sito;

Note / Domande:

***o qualsiasi altro sito:**

Domanda: E' misurabile la biosicurezza se l'animale è allevato esclusivamente all'aperto? E come, visto che in ClassyFarm il riferimento è solo alla linea vacca-vitello?

Testo dell'articolo:

Valutatore: persona qualificata e incaricata da un **Organismo di Certificazione** ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore del settore primario, di un Operatore del settore alimentare o di un Gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un ***medico veterinario in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1;**

Note / Domande:

***medico veterinario in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1:**

Domanda: E' stato verificato se i medici veterinari che devono essere in possesso dei seguenti Titoli, **sono in numero sufficiente** per valutare i dati delle aziende interessate ad entrare nell'SQNBA?:

- Laurea in Medicina Veterinaria o titoli equiparati.
- Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari.
- Iscrizione nell'elenco pubblico dei veterinari aziendali, ai sensi del Decreto ministeriale del 7 dicembre 2017.
- Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in allevamenti relativi alla specie oggetto di certificazione.



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

- Corso di formazione per veterinario Aziendale ai sensi del Decreto del 7 dicembre 2017.
- Corso di formazione sul sistema informativo ClassyFarm, e suo utilizzo, relativo alla specie animale oggetto di certificazione.
- Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011.
- Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia.
- Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale.

Art. 3 - Disposizioni specifiche

Testo dell'articolo:

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria con informazioni previste dal SQNBA avviene in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora tali informazioni fossero già utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie già riconosciute o autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 8.
3. ***L'adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per le informazioni relative alle tecniche di allevamento, di alimentazione e che comunque non rientrano nei requisiti di certificazione previsti nel presente decreto, per la valutazione del benessere animale.**

Note / Domande:

Domanda: significa che in etichetta non verrà riportato né il metodo di allevamento, né la tecnica di alimentazione?

Art. 5 – Criteri e modalità per l'adesione all'SQNBA

Testo dell'articolo:

5. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:
 - 5.1. Operatori della produzione primaria:
 - 5.1.1. ***che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;**
 - 5.2. Operatori del settore alimentare:
 - 5.2.1. ***che sono riconosciuti ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;**



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

Note / Domande:

***Ulteriore conferma della possibilità per produttori e industria di trasformazione europei di aderire all'SQNBA alla pari degli operatori italiani.**

ART. 6 - Organismo di Certificazione

Testo dell'articolo:

Comma 5. **In tal modo gli Organismi di Certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.**

Note / Domande:

E' corretto che i dati della valutazione dell'SQNBA aziendale, vengano inseriti nei registri di vigilanza cogente, soggetti a sanzioni (es: condizionalità) **essendo l'SQNBA un Sistema VOLONTARIO?**

Art. 8 - Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria

Testo dell'articolo:

1. Al fine di salvaguardare le attività in essere, ***gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie di cui all'articolo 3 che includono informazioni disciplinate dal SQNBA, o comunque relative a singoli requisiti di certificazione del benessere animale, procedono alla verifica ed all'adeguamento delle stesse ai requisiti previsti per la certificazione SQNBA** in collaborazione con l'Organismo di Certificazione scelto dall'Operatore. ***Tale adeguamento deve essere attuato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto** e dell'allegato specifico relativo alla specie, all'orientamento produttivo e al metodo di allevamento di interesse attraverso l'adesione al sistema SQNBA.

2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui al comma 1, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente Decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1.

3. *Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta, l'impossibilità di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente Decreto, nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.

Note / Domande:

*** l'SQNBA diventa l'unico sistema di certificazione del Benessere Animale, quindi, è come fosse "cogente", ovvero, la GDO, DO e NT, lo pretenderanno come pre-requisito.**



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

Premesso che la **certificazione è per singola azienda**, con evidenti pesanti costi per ottenerla, **GDO** (e grandi gruppi), per **“distinguersi”**, potranno chiedere con loro capitolati, **requisiti più restrittivi per il benessere animale, per distinguersi a livello di comunicazione commerciale**, a scapito degli allevatori, che non potranno opporsi, pena l'esclusione dal circuito commerciale.

Sempre nell'ambito di “ciò che può succedere” (prevenire è meglio che curare), **un operatore estero** può ottenere il segno distintivo dell'SQNBA e sviluppare ulteriori certificazioni della sua azienda (oltre l'SQNBA) dando la possibilità alla GDO di aggiungerle come ulteriore plus (quindi, ulteriore concorrenza commerciale).

Art. 9 – Commercializzazione ed etichettatura

Testo dell'articolo:

1) Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali e dei prodotti della produzione primaria deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta:

a) “Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale” o, in alternativa, “SQN benessere animale”. ***Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.**

Note / domande:

***Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute:**

Oltre all'evidente appiattimento della comunicazione commerciale al consumatore, il segno distintivo che Mipaaf e Minsalute registreranno, essendo marchio PUBBLICO, potrà essere rivendicato da chiunque, EUROPEO, in grado di farsi certificare in base all'SQNBA.

E se Mipaaf e Minsalute pubblicheranno il marchio PUBBLICO “SQNBA”, lo faranno per tutti, comprese le eventuali produzioni estere.

Art. 10 - Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm

Testo dell'articolo:

1. *Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.

Note / Domande:

Domande: con riferimento all'Art. 1, “sistema aperto a tutti gli operatori europei”, in caso di loro adesioni all'SQNBA, Classyfarm verrà esteso anche a loro? In che modo?



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

Se non verrà esteso, potranno utilizzare loro sistemi nazionali “equipollenti” comunicandoli tramite OdC?
Se non consentito l’ingresso in Classyfarm a operatori europei e qualcuno fa ricorso alla Commissione, l’SQNBA potrà subire ritardi o blocchi?

Art. 11 - Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale

Testo dell’articolo:

1) E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), **cui è affidato il compito di definire la disciplina produttiva e le relative regole tecniche, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi**, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all’implementazione del sistema.

2) Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:

- a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) due rappresentanti esperti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
- c) quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) un rappresentante di Accredia;
- e) quattro esperti in materia di Benessere animale di cui due designati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in rappresentanza del Centro di ricerca CREA-ZA e del Centro di ricerca CREA-PB e due designati dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRenBA) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

3. *Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all’intera filiera.

Note / Domande:

Domande: 13 componenti tecnici indicati da Mipaaf e Minsalute, ***Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all’intera filiera: può avvalersi o fare anche a meno**; con che criterio verranno individuati gli eventuali “ulteriori esperti”, vista l’eterogeneità delle rappresentanze dell’agricoltura e della zootecnia, anche considerando che la filiera “non esiste” (tranne qualche sparuto esempio)?

Qual è la qualifica degli esperti? (titolo di studio, formazione, esperienza)?

Mipaaf e Minsalute si rivolgeranno ad Organismi riconosciuti nell’ambito della produzione? A organizzazioni Sindacali?

Non è meglio ridurre le rappresentanze tecniche da 2 a 1 e prevedere l’inserimento di allevatori in rappresentanza di Organizzazioni riconosciute a livello nazionale (AOP, OI)?

Il Comitato sembra essere più “politico” che tecnico!



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

CONCLUSIONI

1. Non c'è traccia in questa bozza di DM, dell'Articolo 13 inserito nella precedente bozza:

“Art. 13 – Libera circolazione dei prodotti di origine animale.

1. I prodotti di origine animale etichettati con le informazioni facoltative previste dal presente decreto in un altro Stato membro della UE e destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell'etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e che eventuali informazioni facoltative siano apposte conformemente alla specifica normativa vigente a livello comunitario.”

Note / Domande:

Se un'azienda di sezionamento italiana acquista CARNE FRESCA IRLANDESE certificata con uno standard volontario irlandese (che non è SQNBA) per BENESSERE ANIMALE E NO ANTIBIOTICI può comunicare sul prodotto finito trasformato (ad esempio, bistecche, macinato, etc.) i requisiti benessere animale e no antibiotici nel rispetto della catena di custodia che ne dimostra la realizzazione con la carne fresca irlandese certificata? Senza pertanto voler usare i riferimenti a SQNBA? Se lo facesse, in piena conformità al Reg. CE 1169 e alla normativa europea in materia di etichettatura, su quali basi giuridiche potrà essere sanzionato o indotto a non utilizzare il claim NO antibiotici, benessere animale?

2. Si sconsiglia che Mipaaf e Minsalute registrino il marchio distintivo, per le ragioni sopra riportate.

3. Facendo seguito a quanto sopra commentato, **a titolo pratico-esemplificativo**, abbiamo predisposto, di seguito, **due differenti tipologie di organizzazioni (bovini da carne, vacche da latte)** con caratteristiche articolate, rappresentative delle realtà nazionali.

Lo scopo è di verificare la funzionalità e le eventuali potenzialità dell'SQNBA.

Siamo quindi a chiedere cortesemente ai Vostri Uffici di essere assistiti alla corretta applicazione delle due certificazioni previste che simuliamo:

A) FILIERA BOVINI DA CARNE

- **Organizzazione ROSSI**, che gestisce attualmente un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato applicato su una filiera di produzione di carne bovina; l'organizzazione ROSSI attualmente gestisce ai fini dell'etichettatura i seguenti requisiti applicati in modo differente presso gli allevamenti aderenti; nel dettaglio aderiscono al disciplinare ROSSI i seguenti soggetti:

- **120 allevamenti** presso i quali i requisiti vengono applicati nel modo seguente:

80 allevamenti, stabulazione libera stallina + benessere animale

20 allevamenti, alimentazione NO OGM dalla nascita + assenza di trattamenti con antibiotici nei 120 giorni precedenti la macellazione + benessere animale



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

20 allevamenti, sfruttando le potenzialità offerte dal nuovo schema di certificazione, per i quali ROSSI vorrebbe inserire, oltre al NO OGM dalla nascita ed il benessere animale in tutte le fasi di allevamento, anche indicazioni relative alla tipologia di allevamento che nel caso specifico sarebbero: allevati al pascolo (brado o semibrado per almeno 12 mesi); questi 20 allevamenti ingrassano bovini nati in Francia e allevati Francia – Italia

- **4 macelli**
- **3 laboratori di sezionamento carni**
- **6 mangimifici**
- **12 punti vendita** con banco tradizionale + libero servizio; tra questi 2 GDO che commercializzano anche carne preimballata.

B) FILIERA VACCHE DA LATTE

- **Organizzazione BIANCHI** (cooperativa di allevatori di bovini da latte) che produce diverse tipologie di formaggi (ad esempio G.P DOP, Stracchino, eccetera); al momento BIANCHI attraverso l'applicazione della norma UNI EN ISO 22005:2008 con in aggiunta un DTP finalizzato alla certificazione del benessere animale presso tutte le stalle dei soci della cooperativa, può indicare la certificazione di tale requisito sui documenti commerciali e, con un logo di fantasia approvato, sui prodotti che intende valorizzare con il requisito del benessere animale; all'organizzazione BIANCHI aderiscono i seguenti soggetti:

- **200 allevamenti di bovini da latte** (tutti con requisito Benessere Animale con punteggio di conformità allo standard CRENBA > 60%)
- **2 aziende di raccolta latte** (trasportatori)
- **3 caseifici** di proprietà (due per la produzione di GP DOP ed uno per formaggi non DOP)
- **6 magazzini di stagionatura** (4 di proprietà + 2 esterni con forme in attesa di stagionatura)
- **1 impianto di lavorazione** di proprietà dedicato alla produzione di GP DOP tagliato.

Allo scopo di meglio comprendere la corretta applicazione dello schema di certificazione SQNBA e della certificazione prevista della Catena di Controllo, **si chiede un esempio di applicazione dettagliata del decreto**, dando per acquisiti positivamente i requisiti previsti per gli Organismi di Certificazione, come da allegato 02.

Nello specifico si chiede di dettagliare:

- Cosa deve essere previsto nell'accordo di adesione dei diversi soggetti alle due filiere
- Come deve essere articolata l'attività di auto controllo da parte di ROSSI e BIANCHI (tempi, quantità di verifiche ispettive interne, raccolta, comunicazione e gestione dei dati)
- La frequenza con la quale le organizzazioni devono condurre prove di rintracciabilità e di bilancio di massa in relazione alla Catena di Custodia
- Quale deve essere l'attività svolta dall'Organismo di Certificazione (che nel caso della filiera ROSSI potrebbe, anche, se non necessariamente, svolgere anche attività di Organismo di Controllo),



A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA

Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina S.c.a.r.l.

(Riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016)

relativamente alla prima verifica di qualificazione (per SQNBA e Catena di Controllo) che precede il rilascio della certificazione, in termini di quantità di verifiche da svolgere nei differenti siti aderenti, e in seguito nel secondo e terzo anno relativamente alla verifica di mantenimento della certificazione, fino alla emissione di un nuovo certificato.

Come detto, si ritiene necessario avere delle complete linee guida, basate su esempi concreti, relativamente alla quantità di impegni previsti, allo scopo di valutarne la fattibilità e la compatibilità economica in relazione ai risultati economici attesi dalle organizzazioni ROSSI e BIANCHI.

4. Si chiede un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze qualificate degli allevatori.

Grazie per l'attenzione.

Il Presidente
Fabiano Barbisan